

Prot. n.....

Roma,.....

Proposta di contratto di concessione per la raccolta di inserzioni da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

Con la presente si propone per il 2024 la stipula di un contratto avente ad oggetto il rilascio della concessione, non esclusiva, per la raccolta e l'invio all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. delle inserzioni da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

L'esercizio delle attività in concessione sarà disciplinato, oltre che dalla legislazione vigente, dalle condizioni di seguito riportate, nelle quali le Parti, per brevità, vengono rispettivamente denominate "Poligrafico" (o "IPZS") e "Concessionario".

La presente proposta, ai sensi dell'art. 1326 del Codice civile, si perfezionerà in vincolo contrattuale non appena il Poligrafico (Proponente) avrà conoscenza dell'avvenuta accettazione da parte del Concessionario, espressa secondo le modalità di cui al successivo art. 13.

Art. 1 Oggetto della Concessione

1.1. In forza della presente Concessione, non esclusiva, il Concessionario sarà autorizzato a inoltrare al Poligrafico - in nome e per conto dell'Inserzionista - le inserzioni da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

1.2. Gli avvisi potranno essere raccolti dall'Inserzionista e trasmessi al Poligrafico esclusivamente in via telematica, secondo le modalità indicate al successivo art. 5.

Art. 2 Assenza di esclusiva

Il presente Contratto non pone vincoli di esclusiva né a carico, né a favore di alcuna delle Parti.

Art. 3 Segni distintivi

3.1. Il Concessionario, per l'intero periodo di vigenza del rapporto contrattuale, è autorizzato a fregiarsi del titolo di "*Concessionario dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.*"

3.2. Il rapporto di concessione non implica alcuna autorizzazione implicita del Poligrafico a che il Concessionario utilizzi il logo aziendale di IPZS, nemmeno per pubblicizzare il servizio di raccolta delle inserzioni. L'utilizzo del logo del Poligrafico da parte del Concessionario, in assenza di specifici accordi tra le Parti, è pertanto vietato.

3.3. Qualora venga riscontrato il mancato rispetto di quanto previsto nel capoverso precedente, il Poligrafico si riserva di risolvere il contratto di concessione - nei termini e secondo le modalità

previste dal successivo art. 16 - salva e impregiudicata ogni più opportuna azione a tutela degli interessi aziendali.

Art. 4 Tariffe

4.1. Il Concessionario applicherà agli Inserzionisti esclusivamente le tariffe vigenti per le inserzioni online - senza maggiorazione, né riduzione alcuna – pubblicate sulla Piattaforma web “IOL - Inserzioni on-line”, nella Sezione “Guida” – “Tariffe” e consultabili all’indirizzo web: <https://www.inserzioni.gazzettaufficiale.it/iol2/publicGuida3.jsf>.

4.2. Il Concessionario è tenuto a disporre di un sito internet ove inserire, in maniera ben visibile, una comunicazione per la propria clientela con l’invito a prendere visione delle tariffe applicate per la pubblicazione in G.U.R.I. cliccando sul link di cui al precedente punto 4.1.

4.3. Le tariffe dovranno altresì essere esposte nei locali eventualmente aperti al pubblico e destinati dal Concessionario alla raccolta delle inserzioni.

Art. 5 Modalità di raccolta e trasmissione degli avvisi in via telematica

5.1. Le inserzioni raccolte dal Concessionario potranno essere trasmesse esclusivamente per via telematica, mediante la citata Piattaforma IOL (di seguito anche “Portale”), disponibile all’indirizzo <https://www.inserzioni.gazzettaufficiale.it>.

5.2. L’inserzione dovrà essere sottoscritta con firma digitale (o, in mancanza, olografa) dal soggetto legittimato a richiederne la pubblicazione e trasmessa con la firma digitale del Concessionario.

5.3. Non è consentita alcuna forma di intermediazione nel rapporto tra Concessionario ed inserzionista, se non per eccezionali e comprovate ragioni di necessità. In tal caso è fatto obbligo al Concessionario di acquisire idonea documentazione giustificativa dei poteri conferiti dall’inserzionista all’intermediario-delegato, fermo restando il divieto di cessione del Contratto di cui al successivo art. 15.

In particolare, l’eventuale non coincidenza tra il soggetto firmatario dell’inserzione e il soggetto sottoscrittore della delega alla pubblicazione in favore del Concessionario, per essere consentita, deve risultare sufficientemente motivata e comunque supportata da idonea documentazione comprovante i poteri di firma del soggetto che, in nome e per conto dell’inserzionista, abbia delegato il Concessionario a caricare le inserzioni sul Portale IOL.

Nello specifico:

- a) qualora la dicotomia di cui sopra sia motivata dall’assetto organizzativo interno dell’inserzionista, sarà onere del Concessionario acquisire idonea procura e/o delega dell’inserzionista all’“intermediario”;
- b) nel caso in cui la dicotomia di cui sopra non sia motivata dall’assetto organizzativo interno dell’inserzionista, bensì da consolidati rapporti commerciali intercorrenti tra quest’ultimo e un’agenzia di servizi, sarà onere del Concessionario acquisire idonea lettera di incarico/delega dell’inserzionista all’agenzia “intermediaria”, dalla quale risulti che l’agenzia medesima è stata autorizzata a richiedere - per conto dell’inserzionista - la

pubblicazione dell'inserzione per il tramite di un Concessionario autorizzato dal Poligrafico.

La lettera di incarico/delega/procura in favore dell'eventuale "intermediario" dovrà risultare regolarmente datata e firmata e contenere tutti i riferimenti necessari dell'inserzione di cui trattasi.

Resta invece preclusa in ogni caso l'intermediazione di un soggetto terzo nel rapporto contrattuale tra il Concessionario e il Poligrafico, stante il divieto di cessione di cui al successivo art. 15.

5.4. La pubblicazione degli avvisi trasmessi in via telematica verrà effettuata entro 3 (tre) giorni lavorativi dal momento del caricamento sul Portale dell'inserzione firmata digitalmente dal Concessionario, e comunque - qualora per cause di forza maggiore non sia possibile rispettare tale termine - entro e non oltre il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento dell'inserzione da parte del Poligrafico.

Per le richieste sottoscritte con firma digitale e caricate sul Portale dopo le ore 13:00 (e, per la sola giornata di venerdì, dopo le ore 11:00) il termine di cui sopra decorrerà dal giorno lavorativo successivo.

Al termine della procedura di pubblicazione, il Concessionario riceverà a mezzo posta elettronica certificata la conferma di avvenuta pubblicazione, con il link per il download della Gazzetta Ufficiale in cui l'avviso è stato pubblicato. Su richiesta del Concessionario il Poligrafico potrà inviare gratuitamente, presso l'indirizzo indicato dal Concessionario, la copia della Gazzetta Ufficiale quale giustificativo della pubblicazione eseguita. Di tale possibilità dovrà essere data adeguata comunicazione agli inserzionisti da parte del Concessionario.

5.5. Per qualsiasi informazione correlata al procedimento di pubblicazione delle inserzioni on line tramite la Piattaforma IOL si rimanda alla Sezione del Portale "Guida all'uso - Scheda tecnica del Servizio" disponibile al seguente indirizzo: <https://www.inserzioni.gazzettaufficiale.it>, nonché alle condizioni generali che regolano l'accesso e l'utilizzo del servizio di pubblicazione delle inserzioni tramite il Portale, pubblicate sul sito <https://www.inserzioni.gazzettaufficiale.it> e, che il Concessionario, con la sottoscrizione per accettazione della presente proposta, dichiara di aver visionato e di accettare integralmente, impegnandosi a farle rispettare a tutti gli Utenti che, per suo conto, verranno abilitati all'utilizzo del Portale.

Resta inteso che dette condizioni saranno sempre visualizzabili e disponibili su <https://www.inserzioni.gazzettaufficiale.it> per il download, e che ciascun Utente chiamato ad operare sul Portale per conto del Concessionario sarà chiamato a flaggarle per accettazione, anche ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., al fine di poter proseguire con l'invio della richiesta di pubblicazione.

Art. 6 Fatturazione e pagamenti

6.1. Gli importi corrisposti dagli inserzionisti per la pubblicazione delle inserzioni telematiche saranno incassati dal Concessionario, previa emissione di regolari fatture intestate agli inserzionisti medesimi. Le fatture emesse dal Concessionario, al pari dei preventivi approvati dall'Inserzionista o delle determine di spesa di cui al successivo art. 10, dovranno indicare distintamente il costo dell'inserzione (sulla base delle tariffe vigenti pubblicate sul Portale IOL) e gli eventuali, ulteriori importi corrisposti dagli inserzionisti per il servizio reso dal Concessionario.

Nessun corrispettivo e/o commissione sarà riconosciuto al Concessionario dal Poligrafico.

6.2. I corrispettivi dovuti al Poligrafico per le inserzioni pubblicate in Gazzetta Ufficiale dovranno essere saldati dal Concessionario con pagamento posticipato “su fattura”, previo rilascio della garanzia di cui al successivo art. 14.

I pagamenti in favore del Poligrafico andranno effettuati entro 30 giorni dalla data della fattura (fine mese), mediante bonifico bancario. In difetto di pagamento, trascorsi 10 (dieci) giorni solari dalla data di scadenza della fattura, il Poligrafico - senza bisogno di assegnare preventivamente un ulteriore termine per l'adempimento - si riserva la facoltà di sospendere il servizio, dandone contestuale comunicazione scritta alla casella di posta elettronica certificata indicata nel Modulo di adesione quale domicilio del Concessionario.

Resta ferma la facoltà per il Poligrafico di risolvere il contratto per inadempienza del Concessionario ai sensi del successivo art. 16 (Risoluzione), nonché di agire per il recupero dell'importo indicato in fattura, maggiorato degli interessi di mora maturati ex D.Lgs. 231/2002 e s.m.i.

6.3. L'imposta di bollo, ove dovuta, è assolta in modo virtuale dal Poligrafico ed il relativo importo viene calcolato ed indicato in riga separata, sia nel preventivo dell'inserzione visualizzato sul Portale che nella relativa fattura emessa dal Poligrafico nei confronti del Concessionario.

Art. 7 Obblighi del Concessionario relativamente alle inserzioni richieste

7.1. Fermi tutti gli altri obblighi *infra* previsti, il Concessionario si impegna a garantire:

- a. il controllo della pubblicabilità e della regolarità formale dei testi delle inserzioni, manlevando il Poligrafico da qualsivoglia responsabilità al riguardo;
- b. lo scrupoloso riscontro dei testi da pubblicare in caso di trasferimento, copiatura o digitazione degli stessi su supporto informatico;
- c. la sottoscrizione del testo da pubblicare con firma digitale dell'Inserzionista, secondo quanto indicato al precedente articolo 5;
- d. la completezza della delega dell'Inserzionista al Concessionario (es. data; firma dell'inserzionista, che deve coincidere con il soggetto firmatario dell'inserzione e intestatario della fattura emessa dal Concessionario; riferimento all'inserzione da pubblicare; sottoscrizione dell'informativa privacy - fornita dal Concessionario in veste di autonomo Titolare del trattamento - corredata alla delega).

A tal fine, il Concessionario potrà scaricare direttamente dal sito www.gazzettaufficiale.it/moduli/modello_delega_gazzetta_ufficiale.pdf un format di delega con evidenza dei dati e della documentazione da richiedere al soggetto che delegherà a trasmettere al Poligrafico le inserzioni da pubblicare in Gazzetta Ufficiale.

La delega, debitamente compilata e sottoscritta dal delegante con firma olografa o digitale, dovrà essere conservata a cura del Concessionario ed esibita su richiesta del Poligrafico.

Si ricorda che l'utilizzo del template scaricabile dal sito non è obbligatorio, potendo il Concessionario presentare una qualsiasi altra dichiarazione di delega, purché nella stessa vengano

forniti tutti i dati/documenti giustificativi richiesti, indispensabili ad escludere una intermediazione non autorizzata e pertanto illecita.

7.2. Il Concessionario si impegna inoltre:

- a garantire la scrupolosa osservanza delle regole tipografiche e redazionali riportate sul Portale, nella Sezione Guida – Regole tipografiche e redazionali e consultabili al seguente indirizzo: <https://www.inserzioni.gazzettaufficiale.it/iol2/publicGuida7.jsf>;
- a comunicare all’Inserzionista i riferimenti delle pubblicazioni eseguite, al fine di consentire a quest’ultimo di verificare se tutte le inserzioni raccolte dal Concessionario siano state effettivamente inoltrate al Poligrafico per la successiva pubblicazione, restando inteso che, in difetto, nessun addebito potrà essere sollevato nei confronti di IPZS.

Art. 8 Penali

8.1. Per ogni inserzione non conforme alle regole tipografiche e redazionali di cui al precedente art. 7.2., il Poligrafico invierà al Concessionario una segnalazione di anomalia tramite posta elettronica, che potrà comportare l’applicazione di una penale pari all’importo di € 500,00 (cinquecento/00).

8.2. La violazione delle regole tipografiche e redazionali per un numero superiore a 3 (tre) inserzioni configurerà grave inadempimento contrattuale e legittimerà il Poligrafico, dopo l’invio della terza segnalazione di anomalia, a risolvere di diritto il contratto di concessione, secondo le modalità di cui al successivo art. 16 (Risoluzione).

Art. 9 Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari

Il Concessionario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.

La mancata osservanza delle disposizioni di cui all’art 3, co. 9-bis della L. n. 136/2010 comporterà l’attivazione della clausola risolutiva espressa, con conseguente cessazione immediata del rapporto e disattivazione contestuale delle credenziali per l’accesso al Portale.

Art. 10 Controlli

Il Poligrafico ha facoltà di effettuare in ogni momento, durante la vigenza del Contratto, controlli sull’attività svolta dal Concessionario, onde verificare l’osservanza di tutte le prescrizioni previste nel presente documento. Le attività di controllo saranno dirette in particolare:

- a verificare la completezza e l’idoneità della documentazione relativa all’inserzione, che dovrà contenere:
 - la richiesta di pubblicazione corredata dal testo dell’inserzione e sottoscritta dall’Inserzionista con firma digitale o, se non disponibile, olografa. Nel solo caso di sottoscrizione con firma olografa, alla stessa andrà allegato un valido documento di riconoscimento dell’Inserzionista);
 - delega rilasciata dall’Inserzionista al Concessionario, regolarmente datata, firmata e completa di tutte le informazioni e gli allegati richiesti, secondo quanto previsto dal precedente art. 7.1.;

- il preventivo dell'inserzione, che andrà allegato al testo tipograficamente composto e dovrà essere controfirmato dall'Inserzionista in segno di approvazione; per le Pubbliche Amministrazioni è prevista la possibilità di allegare, in alternativa al preventivo, la determina di spesa debitamente firmata.
- la fattura regolarmente emessa dal Concessionario e intestata all'Inserzionista;
- a verificare l'applicazione delle tariffe ufficiali delle inserzioni in G.U.R.I. secondo quanto previsto dal precedente art. 4.

Art. 11 Obblighi di conservazione

Tutta la documentazione in originale relativa all'inserzione pubblicata dal Poligrafico andrà conservata a cura del Concessionario con la dovuta diligenza, nei termini e secondo le modalità prescritte dalla vigente normativa e comunque per un periodo non inferiore a 10 (dieci) anni.

Art. 12 Responsabilità per gli avvisi presentati

Il Concessionario è responsabile in via esclusiva del tempestivo invio al Poligrafico delle inserzioni, anche relativamente all'osservanza dei termini legali prescritti per la pubblicazione, ad es., di avvisi societari (convocazioni di assemblee, etc.).

Il Concessionario sarà altresì tenuto a rispondere direttamente e in via esclusiva dei ritardi, errori od omissioni allo stesso imputabili, tenendo indenne il Poligrafico da eventuali contestazioni da parte degli Inserzionisti e di terzi in generale in ordine alle richieste di pubblicazione trasmesse tramite Portale.

Art. 13 Decorrenza e durata

13.1. L'efficacia della concessione decorrerà dal momento in cui il Poligrafico avrà ricevuto il Modulo di adesione - debitamente firmato dal Concessionario, compilato in ogni sua parte e corredato di tutta la documentazione prevista al paragrafo successivo - e terminerà il 31.12.2024.

13.2. Il Modulo di adesione andrà restituito al Poligrafico all'indirizzo: protocollo@pec.ipzs.it, unitamente alla presente proposta di contratto controfirmata per accettazione dal Concessionario (anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile) e alla fideiussione bancaria o assicurativa di cui al successivo art. 14. Qualora il Concessionario abbia optato per la garanzia mediante bonifico bancario, ai sensi del successivo art. 14.7, sarà suo onere trasmettere al Poligrafico, oltre al Modulo di adesione e alla proposta controfirmata per accettazione, evidenza scritta del buon fine della transazione eseguita.

13.3. Resta inteso che se la documentazione richiesta a corredo del Modulo di adesione è incompleta oppure è presente ma non rispetta tutte le condizioni contenute nella presente proposta contrattuale, il contratto di concessione non potrà perfezionarsi o comunque produrre effetti tra le Parti.

13.4. La concessione potrà essere rinnovata o eventualmente prorogata solo a fronte di un accordo scritto tra le Parti. La stessa, in ogni caso, potrà essere rilasciata nei soli confronti dei soggetti che abbiano richiesto e ottenuto l'iscrizione nell'Elenco dei Concessionari dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A; pertanto, qualora questa condizione – imprescindibile per la costituzione

e il prosieguo del rapporto contrattuale di concessione – venga meno e il Concessionario sia cancellato per qualsiasi motivo dall'Elenco sopra citato (ad es. qualora venga accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese nella Domanda di iscrizione), il presente Contratto verrà immediatamente risolto nei termini e secondo le modalità previste dal successivo art. 16.1.

Art. 14 Garanzia

14.1. A garanzia di tutte le obbligazioni assunte e dell'esatta integrale esecuzione a perfetta regola d'arte del presente Contratto, il Concessionario è tenuto a prestare garanzia, tramite fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da primario Istituto di credito o Ente assicurativo; la citata fideiussione dovrà essere sottoscritta dal rappresentante o procuratore dell'istituto bancario o assicurativo e risultare corredata dai documenti comprovanti i poteri del firmatario o, in alternativa, da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società garante nei confronti del Poligrafico.

14.2. Per il primo anno di rapporto contrattuale con il Poligrafico l'importo della fideiussione da rilasciare sarà definito sulla base della seguente tabella:

Fideiussione

1. Ricavi fino a € 200.000 € 5.000,00
2. Ricavi da € 200.001 a € 400.000,00 € 12.000,00
3. Ricavi da € 400.001 a € 600.000,00 € 25.000,00
4. Ricavi da € 600.001 a € 800.000,00 € 35.000,00
5. Ricavi oltre € 800.000,00 € 50.000,00

Per ricavi si intende la voce A1 del conto economico della società concessionaria, come risultante dall'ultimo bilancio approvato.

La tabella di cui sopra verrà applicata anche a coloro che abbiano già ottenuto il rilascio della concessione nel 2023, ma in relazione ai quali il Poligrafico abbia fatturato nel medesimo anno un importo complessivo pari a zero.

14.3. Fermo restando quanto previsto al successivo art. 14.6, a partire dal secondo anno di rapporto contrattuale l'importo della fideiussione sarà pari al 30% del fatturato complessivo che il Poligrafico avrà realizzato nei confronti del concessionario nell'anno precedente (IVA inclusa) o proporzionale alla durata della concessione se il rapporto contrattuale con il Concessionario, per qualsiasi motivo, risultasse inferiore all'anno; la fideiussione, in ogni caso, non potrà essere di importo inferiore a euro 5.000,00 (cinquemila/00), né superiore alla somma di 800.000,00 (ottocentomila/00) euro.

14.4. La fideiussione di cui al presente articolo dovrà prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta del Poligrafico;
- la cessazione dell'efficacia della garanzia rilasciata esclusivamente nel momento in cui il Concessionario consegnerà al garante l'originale della fideiussione, restituito dal

Poligrafico, con annotazione di svincolo e comunque non oltre 6 (sei) mesi dopo la data di scadenza del presente contratto;

- la competenza esclusiva del Foro di Roma per qualsiasi controversia correlata, anche indirettamente, al rapporto di concessione che dovesse insorgere tra le Parti;
- l'indicazione, quale oggetto della garanzia prestata, della seguente causale: "Polizza assicurativa/Fideiussione bancaria prestata a garanzia della corretta esecuzione del contratto di concessione per la raccolta di inserzioni da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - anno 2024."

14.5. Il Concessionario è tenuto a reintegrare la cauzione di cui il Poligrafico si sia avvalso, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 30 (trenta) giorni solari dal ricevimento della richiesta del Poligrafico. Tale termine deve intendersi essenziale; per cui, in caso di inadempimento a tale obbligo, il Poligrafico, senza preventiva diffida ad adempiere, potrà procedere all'immediata risoluzione di diritto del presente Contratto, ai sensi dell'art. 1457 del Codice civile, e alla contestuale disattivazione delle credenziali di accesso alla Piattaforma.

14.6. Alla scadenza della fideiussione, sarà facoltà esclusiva del Poligrafico procedere o meno a una riduzione dell'importo garantito, nel caso in cui i pagamenti delle fatture dell'anno di riferimento siano stati effettuati nei termini contrattualmente previsti.

14.7. In alternativa alla fideiussione bancaria o assicurativa, la corretta esecuzione di tutte le obbligazioni assunte dal Concessionario in virtù del presente contratto andrà garantita mediante: versamento dell'importo garantito mediante bonifico bancario in favore dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., alle seguenti coordinate bancarie IBAN: IT 61 X 03124 03272 000010240651 e recare la causale "Deposito cauzionale – Garanzia contratto concessione raccolta inserzioni G.U. anno 2024". In tal caso sarà onere del Concessionario trasmettere al Poligrafico evidenza del buon fine dell'operazione.

14.8. Ove la polizza non sia consegnata al Poligrafico, ovvero la garanzia prestata non sia conforme, alle disposizioni del presente articolo, ovvero il Concessionario non dia evidenza al Poligrafico del buon fine del pagamento eseguito, il contratto di concessione non potrà ritenersi perfezionato o comunque produrre effetti tra le Parti.

14.9. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, venga meno la copertura assicurativa, il Concessionario è tenuto a darne comunicazione al Poligrafico medesimo entro 48 ore dal verificarsi dell'evento e a disporre immediatamente, senza soluzione di continuità, il rinnovo delle polizze. In caso di inadempimento, IPZS ha la facoltà di sospendere il servizio e/o dichiarare risolto di diritto il rapporto di concessione.

Art. 15 Divieto di cessione del Contratto

Il Concessionario non può cedere il Contratto di concessione senza la preventiva autorizzazione scritta del Poligrafico. In caso di violazione a tale divieto, è diritto del Poligrafico dichiarare risolto il Contratto per fatto e colpa del Concessionario, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nonché agire contro quest'ultimo per il risarcimento del danno; in tal caso la risoluzione opererà di diritto e con effetto immediato nel momento in cui il Poligrafico dichiara di volersi valere della clausola risolutiva espressa.

In caso di cessione autorizzata, resta ferma la responsabilità del Concessionario cedente nei confronti del Poligrafico per la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

Art. 16 Risoluzione

16.1. Il mancato pagamento da parte del Concessionario di somme a qualsivoglia titolo dovute al Poligrafico, la mancata o irregolare conservazione della documentazione relativa all'inserzione di cui al superiore art. 11, l'intervenuta cancellazione dall'Elenco dei Concessionari di IPZS, la violazione delle norme redazionali e di ogni altra disposizione, normativa e contrattuale, che disciplina la presente concessione, ovvero il compimento di atti idonei a ledere il buon nome o il prestigio del Poligrafico, danno diritto al Poligrafico medesimo - previa comunicazione scritta da inviare al Concessionario tramite posta elettronica certificata - di dichiarare la risoluzione di diritto del rapporto di concessione e, per l'effetto, disattivare le credenziali di accesso al Sistema e, infine, escutere la garanzia prestata dal Concessionario, ferma restando l'applicazione delle penali e salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

16.2. Al di fuori dei casi in cui il Poligrafico decida di avvalersi della clausola risolutiva espressa, o non venga rispettato il termine essenziale di cui al superiore art. 14.5, la risoluzione per inadempimento contrattuale sarà attivata solo previo invio al Concessionario, a mezzo posta elettronica certificata, di diffida ad adempiere; qualora il termine indicato nella diffida ai sensi dell'art. 1454 del Codice civile non venga rispettato dal Concessionario, il Contratto verrà immediatamente risolto, e si procederà secondo quanto previsto al precedente art. 16.1.

16.3. In ogni caso, a fronte del mancato pagamento anche di una sola inserzione - nei termini e nelle modalità stabilite dal presente Contratto - il Poligrafico si riserva la facoltà, decorsi 10 (dieci) giorni solari dalla data di scadenza della fattura, di procedere con l'immediata e temporanea sospensione del servizio di pubblicazione on-line (senza disattivazione delle credenziali) e l'incameramento della garanzia prestata sino alla concorrenza delle somme dovute e non corrisposte. Il servizio verrà ripristinato e garantito al ricevimento del pagamento delle somme dovute.

Art. 17 Clausola risolutiva espressa ai sensi della L. n. 136/2010

Il presente Contratto è risolto di diritto e con effetto immediato, oltre che nelle ipotesi contemplate ai superiori artt. 15 e 21, anche nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al Contratto medesimo siano eseguite senza avvalersi di bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, così come previsto dall'art. 3, co. 9-bis della L. n. 136/2010 e s.m.i.

In tal caso la risoluzione diventerà operativa, ai sensi dell'art. 1456 c.c., al semplice ricevimento della comunicazione pec con cui il Poligrafico, nel contestare la violazione degli obblighi di tracciabilità, dichiara di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.

Art. 18 Controversie

Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra le Parti in ordine alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del presente Contratto, è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Art. 19 Trattamento dati personali acquisiti dal Concessionario

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) Titolare del trattamento dei dati personali acquisiti presso la propria clientela è il Concessionario, che ha l'obbligo di trattare tali dati in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (privacy).

Secondo quanto previsto dall'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, il Concessionario è tenuto a dare adeguata informativa ai clienti interessati circa le finalità, le modalità del trattamento dei dati personali e la comunicazione dei dati medesimi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per finalità di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

Art. 20 Trattamento dati personali delle parti contraenti

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), le Parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente comunicate le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali, nonché le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato. I dati forniti in occasione della stipula del presente contratto saranno trattati esclusivamente ai fini dell'esecuzione e gestione del rapporto contrattuale, nonché in esecuzione a specifici obblighi di legge.

Ai fini della suddetta normativa, le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono corretti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsiasi responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e verranno eseguiti nel rispetto delle misure di sicurezza.

Art. 21 Codice etico e prevenzione della corruzione

21.1. Il Concessionario dichiara espressamente di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e s.m.i. (di seguito, il "Decreto"), nonché dei principi, delle norme e degli standard previsti dal modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito, il "Modello"), del Codice etico (di seguito, il "Codice") e del Piano della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito P.P.C.T.) dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., disponibili on-line sul sito internet del Poligrafico www.ipzs.it, sezione "società trasparente", sottosezione "altri contenuti".

Il Concessionario, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del Codice civile, si impegna pertanto a:

- 1) rispettare i principi ed i valori contenuti nel Codice e nel P.P.C.T. ed a tenere una condotta in linea con il Modello e comunque tale da non esporre il Poligrafico al rischio di incorrere nelle sanzioni previste dal citato D. Lgs. n. 231/2001 e s.m.i.;
 - 2) non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre dipendenti e/o collaboratori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. a violare i principi del Codice e del P.P.C.T. o a tenere una condotta non conforme al Modello.
-

21.2. L'inosservanza di tali impegni da parte del Concessionario costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima il Poligrafico a risolvere il presente Contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice civile, al semplice ricevimento della comunicazione-pec con cui il Poligrafico, nel contestare la violazione del presente art. 21, dichiara di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Il Poligrafico

(Ing. Stefano Imperatori, n.q. di Procuratore)

(Per accettazione)

Il Concessionario

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice civile, il Concessionario dichiara di aver letto e di approvare espressamente tutte le clausole sopra riportate e, in modo specifico, quelle di cui agli articoli: 4 (Tariffe); 5 (Modalità di raccolta e trasmissione degli avvisi in via telematica); 6 (Fatturazione e Pagamenti); 7 (Obblighi del Concessionario relativamente alle inserzioni richieste); 12 (Responsabilità per gli avvisi presentati); 14 (Garanzia); 15 (Divieto di cessione del Contratto); 16 (Risoluzione); 17 (Clausola risolutiva espressa ai sensi della legge n. 136/2010); 18 (Controversie); 21 (Codice etico e prevenzione della corruzione).

Il Concessionario
